

Prot. n° *18/2017/141023* del *14 APR. 2017*

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di ORISTANO
Ai Responsabili SUAPE Comuni della Provincia di ORISTANO
Alle Associazioni/Organizzazioni di Categoria
del settore alimentare Provincia di ORISTANO
e, p.c. **Al Direttore ASL ORISTANO**
All'Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29 - Obbligo di comunicazione all'Autorità Competente.

Il Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29, entrato in vigore il 02.04.2017 ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (**MOCA**) di comunicare all'Autorità Sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006.

A titolo esemplificativo sono soggette a tale comunicazione, ai sensi dell'Art. 6 del decreto in questione, le ditte che effettuano la **produzione e/o vendita all'ingrosso** dei seguenti MOCA: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, sughero, gomme, vetro, resine, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri di stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno.

Gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione.

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA che consentirà allo scrivente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di svolgere le attività di controllo ufficiale conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 882/2004.

La comunicazione deve essere fatta secondo le seguenti modalità:

1. **Per le aziende già attive** la comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (comma 3 art. 6), quindi entro il 02.08.2017 utilizzando il modulo allegato che dovrà essere inviato a questo ufficio per posta ordinaria, mail, pec, fax;
2. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del decreto, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare (tramite procedura SUAPE).

Il Decreto inoltre prevede che **i MOCA siano accompagnati, nelle fasi dalla produzione alla vendita all'ingrosso, da una dichiarazione che attesti la conformità rilasciata dal produttore e che tutti i MOCA presentati all'importazione siano sempre accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.**

Gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 9.000.

Questo Servizio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito (apertura al pubblico mercoledì e venerdì ore 11-13 o previo appuntamento tel. 0783/317730-31).

Si invia in allegato:

- nota Ministero della Salute n. 14445 del 10.04.2017
- Decreto Legislativo 10.02.2017, n. 29
- modulo comunicazione

Cordiali saluti



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Puggioni)

Dott. Francesco Cossu
Dirig. Medico Resp. S.S. Sicurezza Alimentare
Tel. 0783317731-07833171
E.mail francesco.cossu@asloristano.it